



PRESIDENZA FACOLTA' PSICOLOGIA 1

Via Dei Marsi, 78. 00185 Roma

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

PRESIDE Prof. Stefano Puglisi Allegra

Posiz.D1/52

Prot.110

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE COMPARATIVE PRELIMINARI ALLA STIPULA DI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA OVVERO OCCASIONALE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA FACOLTA' DI PSICOLOGIA1 DELL' UNIVERSITA' LA SAPIENZA DI ROMA

ART. 1

(Definizione)

Il presente Regolamento definisce e disciplina le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa nonché per il conferimento di incarichi di prestazione occasionale.

Si definisce rapporto di collaborazione coordinata e continuativa il rapporto di collaborazione, sistematica e non occasionale, che si concretizza in una prestazione d'opera continuativa e coordinata,

prevalentemente personale, ma non a carattere subordinato, ai sensi dell'art. 409 c.p.c.

Si definisce rapporto di prestazione occasionale quel rapporto di collaborazione in cui la prestazione resa non è caratterizzata dal coordinamento e dalla continuità ma che, al contrario, comporta obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'unica prestazione ad esecuzione istantanea, occasionale, destinata a non ripetersi nel tempo.

ART. 2

(Campo di applicazione)

Il ricorso a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a rapporti di prestazione occasionale è

possibile per soddisfare esigenze cui la Presidenza non può far fronte con personale in servizio ed è ammesso esclusivamente in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione, che il collaboratore è chiamato a rendere, non solo deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento della Presidenza, ma deve, altresì, corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b) la Struttura deve aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) l'esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione.

Sono escluse dal campo di applicazione del suddetto regolamento:

- Le prestazioni dei soggetti sperimentali.
- Gli incarichi conferiti ai sensi della legge quadro sui lavori pubblici 109/1994.
- Altri incarichi non qualificabili come contratti d'opera professionale.

ART. 3

(Modalità di individuazione dei collaboratori)

La richiesta di stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di prestazione occasionale deve essere presentata al Preside a cura dei Responsabili delle singole iniziative nelle quali si articola il progetto o programma di lavoro per la cui realizzazione si renda necessario l'ausilio del collaboratore.

Il Preside provvederà all'attivazione delle procedure amministrative conseguenti.

Il richiedente dovrà indicare:

- 1) i contenuti della collaborazione da svolgere in relazione ad un determinato progetto, programma di attività o fase di esso, individuato nel suo contenuto caratterizzante;
- 2) la natura temporanea ed altamente qualificata delle prestazioni richieste;
- 3) il profilo professionale e le caratteristiche curriculari richieste;
- 4) le motivazioni che giustificano la necessità del ricorso all'affidamento a soggetto estraneo alla Struttura;
- 5) la durata del contratto e la proposta del compenso complessivo lordo, la spesa complessiva a carico della Struttura, nonché le modalità di esecuzione della prestazione.

Il Preside dovrà, invece, attestare l'impossibilità di far fronte alle esigenze, come rappresentate dal richiedente, con il personale in servizio presso la Struttura.

ART. 4

(Modalità di accesso alle collaborazioni)

Gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e di prestazione occasionale devono essere affidati con procedura comparativa.

La selezione, indetta con provvedimento del Preside, avviene per titoli, la cui modalità di valutazione saranno riportate nel bando secondo quanto disposto nel successivo articolo 7.

L'avviso di selezione per la stipula dei contratti sarà reso pubblico mediante pubblicazione all'albo della Presidenza e sul sito Web della Presidenza Psicologia 1, per un periodo di tempo non inferiore a 7 giorni.

ART. 5

(Bando di selezione)

Il bando di ciascuna procedura selettiva deve contenere:

- 1) i contenuti altamente qualificati della collaborazione da svolgere in relazione ad un determinato progetto, programma di attività o fase di esso;
- 2) il termine e le modalità per la presentazione delle domande;
- 3) i titoli e i requisiti richiesti;
- 4) le modalità selettive previste (titoli);
- 5) il compenso complessivo lordo spettante al collaboratore o al prestatore occasionale;
- 6) ogni altra notizia o prescrizione ritenuta utile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di selezione per la presentazione delle domande.

ART. 6

(Modalità e criteri della selezione)

Il Responsabile scientifico del progetto di ricerca per il quale è richiesto l'affidamento di incarico effettuerà, insieme al docente scelto dal Preside, la selezione mediante la sola valutazione dei titoli e delle specifiche esperienze professionali richieste ed individuate nel bando per l'espletamento dell'incarico.

Nella selezione per titoli, ai fini della graduatoria finale, verranno valutati:

- titoli culturali e professionali, differenziando quanto attribuito ai diversi livelli di laurea e al dottorato di ricerca, nonché a scuole di specializzazione e ad altri corsi seguiti dal candidato.
- esperienza professionale maturata in relazione ad attività lavorativa prestata presso soggetti pubblici e/o privati, debitamente certificati.

ART. 7

(Formazione della graduatoria e stipula del contratto)

La graduatoria di merito dei candidati della procedura selettiva è formata secondo l'ordine decrescente sulla base della valutazione complessiva attribuita a ciascun candidato.

Di tale graduatoria, una volta approvata, è data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo e sul sito Web della Presidenza. Eventuali ricorsi contro la graduatoria dovranno essere indirizzati al Preside di Psicologia 1 entro 3 giorni dalla data di pubblicazione

Il candidato risultato vincitore sarà invitato alla stipula del contratto individuale di collaborazione coordinata e continuativa o alla stipula del contratto individuale di prestazione occasionale.

ART. 8

(Norme finali e transitorie)

Per quanto non espressamente previsto valgono, ove applicabili, le disposizioni dettate dal Regolamento in materia di accesso all'impiego presso l'Università degli Studi di Roma del personale tecnico-amministrativo a tempo determinato.

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione in Consiglio di Facoltà.